

4

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (sezione Terza -
bis), composto dai signori:

Def. 593P
/ 99

Evasio	Speranza	presidente
Massimo Luciano	Calveri	consigliere rel.
Pierina	Biancofiore	consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 11333 del 2007, proposto

da

Marasca Gianluca, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Bonetti
ed elettivamente domiciliato presso lo studio Leone in Roma, al viale
Angelico n. 97;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca e Università degli Studi di
Roma "Tor Vergata", in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro*
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato,
presso la cui sede - in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12 -
domiciliano per legge;

T.A.R. LAZIO
UFFICIO COPIA
DIRITTI ASSOLTI CON
MARCHE SULLA RICHIESTA



IL FUNZIONARIO

del. Core

e nei confronti di

Ciucci Serena e Miceli Maria Enrica, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione,

- del d.m. 17 maggio 2007 concernente le modalità e contenuti delle
prove di ammissione, per l'a.a. 2007-2008, ai corsi di laurea e di


laurea specialistica/magistrale a ciclo unico in architettura, medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, professioni sanitarie e scienze della formazione primaria e sue relative rettifiche intervenute con il d.m. 18 luglio 2007;

- del d.m. 5 luglio 2007 sulla definizione dei posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e del d.m. 1 agosto 2007 sulla integrazione della determinazione dei posti disponibili per le immatricolazioni dei corsi di laurea specialistiche in professioni sanitarie, e del d.m. 28 settembre 2007 sull'ampliamento del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai posti di laurea per le professioni sanitarie, e anche nella parte in cui non estendono ulteriormente le graduatorie sino a ricomprendere il ricorrente;

- di tutti i verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, della Commissione che ha individuato gli ottanta quesiti relativi alla prova di ammissione al corso di laurea triennale delle professioni sanitarie, immatricolazioni a.a. 2007-2008;

- delle deliberazioni del Senato Accademico, del Consiglio di Facoltà, e tutti i decreti rettorali con cui si approvava il numero dei posti così come proposto dalla facoltà di medicina e chirurgia, corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie dell'università degli Studi di Roma "Tor Vergata";

- del decreto rettorale con il quale è stato emanato il bando di concorso datato 10 luglio 2007 a firma del rettore e del direttore amministrativo dell'Università e del bando stesso per l'ammissione al





corso di laurea triennale delle professioni sanitarie presso l'Università degli studi resistente;

- di tutti i provvedimenti richiamati e/o menzionati nel bando di cui al punto precedente, ivi compresi ogni eventuale e connessa delibera, benché non conosciuta, adottata dagli organi accademici competenti e/o richiamata nel bando medesimo;

- della graduatoria di merito in atti pubblicata in data 24 settembre 2007 e consultabile sul sito della Facoltà <http://www.uniroma2.it>, contenente l'attribuzione del punteggio al ricorrente, e della successiva graduatoria degli idonei del 10 ottobre 2007 e del 19 ottobre 2007, della graduatoria della seconda e terza scelta del 5 novembre 2007, tutte meglio indicate in atti, e nella parte in cui si riferisce alla posizione in graduatoria del ricorrente in riferimento ai punteggi da questi acquisiti di 46,75 e alla posizione di 120° formalmente attribuitagli come sotto meglio specificata e di tutti gli scorrimenti anche non conosciuti e sempre nella parte in cui non includono il ricorrente;

- dei d.r. di approvazione delle suddette graduatorie;
- dei verbali delle operazioni concorsuali;
- del diniego tacito nei confronti del ricorrente all'iscrizione al suindicato corso di laurea;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche interno e non conosciuto.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

m



Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni
intimate;



Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 6 aprile 2009 il consigliere
Massimo L. Calveri e uditi i difensori delle parti come da verbale di
udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO - DIRITTO

1.- Il sig. Gianluca Marasca svolgeva, in data 10 settembre 2007,
presso l'Università di Roma "Tor Vergata", la prova di ammissione ai
corsi di laurea della facoltà di medicina e chirurgia, lauree triennali
area sanitaria, riportando il punteggio complessivo pari a 46,75 e
classificandosi al 120° posto, a distanza di 7 posti dalla prima
posizione utile.

1.1.- Con ricorso notificato in data 19 novembre 2007, impugnava
gli atti in epigrafe deducendo violazione di legge ed eccesso di potere
sotto diversi profili.

1.2.- Resistevano le amministrazioni intime.

1.3.- Con ordinanza collegiale n. 1089 del 29 febbraio 2008 veniva
accolta l'istanza cautelare, ma l'ordinanza veniva riformata con
decisione del Consiglio di Stato n. 2650 del 20 maggio 2008.

1.4.- Con distinte memorie le parti hanno ulteriormente illustrato i
rispettivi assunti difensivi insistendo nelle contrapposte richieste.





1.5.- Alla pubblica udienza del 6 aprile 2009, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2.- Rileva preliminarmente il Collegio che, nell'incipit dell'articolata esposizione in fatto, il ricorrente chiede di analizzare i primi 46 elaborati degli studenti posizionati per primi in graduatoria, che *“arrivano (a cumulare) sino a 76,25 punti, ovvero che hanno concretamente risposto bene a tutte le domande del test!”*


Afferma il ricorrente che , *“nel ricontrollare i test, uno per uno, domanda per domanda, non si può non rimanere basiti, atterriti dalla poca chiarezza, dalle imprecisioni, dalla negligenza di quello che si vede, e che una “macchina” a lettura ottica che “legge ” delle caselle, certo, non può vedere”*.

Soggiunge quanto segue:

“I primi cinquanta geni dell'a.a. 2007-2008 rispetto a tutti i primi collocati degli altri anni accademici hanno però ri-corretto in corsa le caselle mediante maldestri annerimenti.

Devesi rappresentare che mai nelle prove dell'a.a. corrente, e degli anni accademici precedenti presi in esame dall'Unione degli Universitari sono stati riscontrati tanti annerimenti e correzioni, che hanno poi portato ad una attribuzione di punteggio.

Devesi rappresentare che statisticamente le correzioni sono inversamente proporzionali alla posizione potiore in graduatoria, ovvero è raro che i primi classificatisi effettuino talmente tanti ripensamenti nelle prove. In ogni caso mai in alcuna prova vi sono stati tanti ripensamenti”.





E conclude: *“Si chiede pertanto la produzione in giudizio ex art. 210 c.p.c. e comunque in via istruttoria di tutti gli elaborati in originale al fine di appurare quanto emerso da un esame delle copie ove appare chiaramente la presenza di “penne” diverse”.*

2.1.- In relazione a quanto premesso e concluso, il Collegio non ritiene di poter aderire alla richiesta istruttoria, atteso che le argomentazioni sopra riportate alludono a possibili manomissioni della prova selettiva dedotta nel presente processo amministrativo, manomissioni che dovrebbero essere oggetto di investigazione da parte del giudice penale.

2.2.- Quanto precede trova del resto conferma in quanto riferito nell'articolata memoria difensiva depositata in data 4 dicembre 2008, nella quale si afferma che *“vi è uno specifico procedimento penale ancora pendente (P.M. Dott. Amato) oggetto delle cronache giudiziarie (vd. Articoli di Repubblica in atti), e non solo per gli innumerevoli annerimenti delle altre prove e per la riconsegna delle buste, ma anche per i punteggi attribuiti ad alcuni candidati a causa di errori nella lettura ottica e per alcuni candidati inseriti erroneamente in graduatoria”.*

pd

2.3.- In relazione a quanto precede, e attesa l'esistenza di un nesso di pregiudizialità tra il definendo procedimento penale e il giudizio amministrativo all'esame, con particolare riferimento ai profili di doglianza dedotti con il sesto motivo di ricorso (*“Violazione dei principi generali in materia di pubblici concorsi, della segretezza, della par condicio e della trasparenza; violazione e falsa applicazione*

